



Fondo Misure di Sviluppo e Coesione
Art.45 Legge 99/2009

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE BASILICATA	REPUBBLICA ITALIANA

**FONDO PREVISTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N.99 E SS.MM.II.
ASSEGNATO ALLA REGIONE BASILICATA CON DM 14 SETTEMBRE 2016**



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“SISTEMA REGIONALE DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE ECCEDENZE ALIMENTARI E NON”

Presentazione di un progetto di riduzione dello spreco alimentare in applicazione delle LINEE GUIDA adottate con DGR n. 120/2016 attuative della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.26, in materia di “CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE, MEDIANTE L'UTILIZZO DI ECCEDENZE ALIMENTARI E NON”

Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Politiche di Sviluppo
Via Vincenzo Verrastro, 8- 85100 Potenza



RIFERIMENTI PROGRAMMATICI E NORMATIVI

- Fondo previsto dall'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 14 settembre 2016.
- D.G.R. n. 9 del 19/12/2016. Art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Presa d'atto Protocollo d'intesa n. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017.
- Legge n. 166 del 19/08/2016 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi".
- Legge Regionale n. 26 dell'11 Agosto 2015 avente ad oggetto "Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non", con la quale, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e sostenere la riduzione degli sprechi, si detta una disciplina di riconoscimento, valorizzazione e promozione dell'attività di solidarietà e beneficenza, di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.
- Delibera di Giunta n. 120 del 10/02/2019 "Approvazione linee guida attuative della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.26, in materia di "contrasto al disagio sociale, mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non".
- Delibera di Giunta n. 685 del 22/06/2016 "DGR N.120 DEL 10.02.2016 recante linee guida attuative della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.26, in materia di "contrasto al disagio sociale, mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non costituzione cabina di regia.
- Piano Operativo della L.R. n. 16/2015 denominato "Basilicata Eccedenza Solidale" approvato dalla cabina di regia istituita con DGR n. 685/2016 nella seduta del 23/01/2017.



INTRODUZIONE

Con la Legge regionale n. 26 dell'11 Agosto 2015 avente ad oggetto “*Contrasto al disagio sociale mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non*”, la Regione Basilicata, nell'ambito delle proprie politiche, volte alla promozione delle fasce più deboli della popolazione e al sostegno della riduzione degli sprechi, ha dettato, tramite le linee guide attuative approvate con D.G.R 120/2016, una disciplina di riconoscimento, valorizzazione e promozione dell'attività di solidarietà e beneficenza, di recupero e di distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale;

La stessa legge, così come specificato nelle linee guida attuative approvate con D.G.R 120/2016, ha individuato nella cabina di regia istituita con D.G.R. 685/2016 il soggetto titolato all'attuazione della norma attraverso l'applicazione di un apposito piano.

Solo in riferimento agli sprechi alimentari, l'Italia “butta via” 12,6 miliardi, L'eccedenza alimentare è il cibo che viene realizzato, trasformato, distribuito o preparato per il servizio ma che non viene consumato. Anche in questo caso la maggior parte dell'eccedenza (57%) viene generata dagli attori economici della filiera dal settore primario a quello della ristorazione. Secondo uno studio del Politecnico di Milano, nel nostro Paese si producono 5,59 milioni di tonnellate di eccedenze nella filiera agro-alimentare, ovvero circa un sesto di quanto viene consumato. Di questa enorme quantità di cibo solo 480 mila tonnellate vengono attualmente recuperate.

Lo scenario non cambia in riferimento ai prodotti non food, come i farmaci, l'abbigliamento nonché le attrezzature di vario genere.

La nuova normativa nazionale in termine di lotta allo spreco alimentare L.166/16 e s.m.i., ha riorganizzato con efficacia il quadro normativo di riferimento che regola le donazioni degli alimenti invenduti con misure di semplificazione, armonizzazione e incentivazione, e soprattutto ha stabilito le priorità del recupero di cibo da donare alle persone più povere.

Ancor prima di questa innovazione normativa, la Regione Basilicata ha approvato, in materia, la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 26 denominata “Contrasto al disagio sociale, mediante l'utilizzo di eccedenze alimentari e non”. In Regione, i numeri ufficiali, parlano di circa una famiglia su quattro che vive in condizione di povertà. A confermare questo dato, i circa 10.000 residenti ammessi al programma “reddito minimo d'inserimento”. Dalle prime azioni di recupero e distribuzione eccedenze alimentare effettuato da enti associativi lucani, risulta molto confortante il risultato della raccolta e della partecipazione dei diversi soggetti coinvolti.

Per questa emergenza in termini di povertà, nonché le rosee prospettive operative in ambito di applicazione della legge, hanno fatto sì che in piena attuazione di quelli che sono gli scopi della citata legge regionale, e nell'intenzione di creare un vero e proprio sistema regionale organizzato, condiviso e partecipato, di recupero e distribuzione di eccedenze alimentari e non a favore delle persone in difficoltà economica residenti nel territorio lucano. La cabina di regia, ha provveduto ad approvare un apposito piano d'attuazione dell'intervento appena descritto.

Il piano d'attuazione infatti, da un lato, nell'ottica di una forte interconnessione dei differenti servizi sociali ha previsto l'implementazione in ogni ambito Socio – Territoriali di Zona (A.S.Z.) e preferibilmente nel suo comune capo zona, di un Centro Logistico Eccedenze



(C.L.E.) ovvero un punto fisico di raccolta, stoccaggio e smistamento ai beneficiari delle eccedenze raccolte.

Parallelamente, dall'altro, sempre in piena attuazione di quanto previsto dalla norma, il piano prevede l'implementazione ed il sostegno operativo al S.I.E. (sistema informativo eccedenze), ovvero l'insieme di tutte le informazioni necessarie al raggiungimento degli scopi attutativi della L.R., l'insieme degli strumenti e dei sistemi informatici nonché delle risorse umane utili alla raccolta, gestione e rendicontazione delle predette informazioni.

In via residuale ma solo rispetto alla

previsione di spesa e quindi alle risorse destinate, il piano prevede il supporto ad iniziative che perseguano scopi coerenti con la finalità della legge regionale.

Art. 1 -Finalità

Il Piano Operativo denominato "Basilicata Eccedenza Solidale" approvato dalla cabina di regia istituita con DGR n. 685/2016 nella seduta del 23/01/2017 (**Allegato A**) mira alla creazione di un sistema regionale di raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari e non che a regime deve prevedere 9 (nove) C.L.E. (Centri Logistici Eccedenze) collegati interattivamente ad un unico S.I.E (Sistema Informativo Eccedenze).

Con la presente misura si prevede di finanziare una o più proposte progettuali che prevedano l'implementazione di uno o più C.L.E. in uno o più comuni capo zona (almeno uno per provincia) di ambiti Socio – Territoriali di Zona (A.S.Z.), nonché lo sviluppo del Sistema Informativo Eccedenze (S.I.E) così come descritti nel piano attuativo riportato nell'allegato A, con priorità per i progetti realizzati nelle città Potenza e Matera.

L'obiettivo della misura, in termini di raccolta, è la realizzazione di progetti pilota che consentano di partire con il recupero delle eccedenze alimentari e non che ne consentano la distribuzione a favore di soggetti in stato di bisogno presenti sul territorio lucano.

Art. 2-Soggetti proponenti e partenariati

1. I soggetti proponenti (**SP**) possono essere:
 - Associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato;
 - Associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale con sede in Basilicata;
 - Gli enti caritatevoli delle diocesi di Basilicata.
 - Amministrazioni comunali;
2. I progetti devono essere presentati da una rete (**RdV**) composta da almeno tre soggetti (**SP**) di cui al precedente comma 1 che dovranno individuare tra loro un soggetto capofila. Il ruolo di soggetto capofila non può essere svolto da un'amministrazione comunale. Possono essere partner della rete anche altri soggetti pubblici e privati non rientranti tra quelli indicati al precedente comma 1.
3. La qualifica di partner si intende sia in termini operativi (soggetto che concorre alla realizzazione del progetto) che finanziari (soggetto che concorre esclusivamente con contributi e/o con la messa a disposizione di risorse suscettibili di valutazione



economica), mentre la gestione delle risorse assegnate dalla presente manifestazione di interesse rimane completamente a cura del soggetto capofila del progetto.

4. I partner diversi dai soggetti di cui al precedente comma 1 non potranno risultare fornitori di prestazioni remunerate a carico della quota del finanziamento pubblico.
5. I componenti del partenariato devono individuare tra loro, mediante procura di ciascun componente, utilizzando lo schema di cui all'**allegato 5**, un soggetto capofila, il quale assolve ai seguenti compiti:
 - rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con la Regione Basilicata;
 - presenta e sottoscrive la domanda di agevolazione per il progetto di ricerca e sviluppo e la documentazione di accompagnamento, nonché le eventuali variazioni del progetto in nome e per conto degli altri soggetti proponenti;
 - presenta, in nome e per conto degli altri soggetti proponenti, le attività di rendicontazione debitamente accompagnate dai documenti giustificativi e rapporti di avanzamento e finali, richiede le erogazioni per stato di avanzamento e le eventuali richieste di rimodulazione.

Articolo 3 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili a valere sul presente Avviso Pubblico ammontano ad **euro 300.000,00** rinvenienti dalle risorse dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Protocollo d'intesa N. 2 tra Regione Basilicata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico sottoscritto in data 20 dicembre 2017.
2. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziare.

Art. 4 Limiti alla presentazione di progetti e al finanziamento

1. Ogni RdV può presentare una sola idea progettuale. Ogni soggetto di cui al precedente art. 2 comma 1 può essere coinvolto solo in una proposta progettuale, **sia come SP proponente, sia che figuri tra uno dei soggetti partner, fatta salva la deroga per le amministrazioni comunali**. Il realizzarsi di modalità di partecipazione diverse da quelle di cui sopra, comporterà l'esclusione della RdV da tutte le proposte in cui figura.
2. Le finalità istituzionali dell'a RdV proponente dovranno essere conformi all'ambito di intervento previsto dal bando. Non possono essere sostenute azioni che esulino dal territorio della regione Basilicata.
3. Le proposte progettuali devono rispettare la normativa di riferimento in materia di sicurezza alimentare, prevedendo il coinvolgimento della figura professionale del Tecnologo Alimentare, nonché in materia di sicurezza sulla privacy dei dati personali.

Art. 5 Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili le spese per:



- acquisto/noleggior di macchinari (compreso automezzi targati) e acquisto/noleggior di attrezzature (beni strumentali e materiale di consumo) per la realizzazione di attività direttamente connesse agli obiettivi progettuali e secondo quanto previsto nel piano economico presentato;
- ristrutturazione di immobili limitatamente a lavori di messa a norma per lo svolgimento delle azioni progettuali, nel limite massimo del 30% dell'importo totale del progetto;
- compensi e rimborsi spese per le prestazioni del personale retribuito necessarie all'erogazione dei servizi che costituiscono oggetto specifico dell'iniziativa progettuale;
- promozione e comunicazione delle azioni progettuali;
- rimborsi spese dei volontari nell'ambito delle azioni progettuali previste;
- altri costi strettamente connessi e direttamente imputabili ai servizi ed alle azioni progettuali;
- consulenze e certificazioni.

2. Non sono ritenute ammissibili le spese per:

- acquisto e ristrutturazione di immobili (ad eccezione di quanto espressamente specificato al comma 1);
- attività di formazione e comunicazione non strettamente afferenti l'iniziativa progettuale proposta;
- attività di consulenza relative alla predisposizione e presentazione del progetto;
- attività di gestione ordinaria dell'organizzazione (affitto, elettricità, riscaldamento, acqua, telefono) non strettamente afferenti l'iniziativa progettuale proposta;
- attività editoriale di carattere generale dell'organizzazione;
- eventuali costi, inseriti nel progetto, relativi ad attività produttive e commerciali marginali che originano comunque entrate come indicate dal D.M. delle Finanze del 25/05/1995;
- oneri fiscali e tasse;
- oneri per le spese connesse al progetto avviate prima della comunicazione formale dell'approvazione;
- oneri relativi ad ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto.

Art. 6. Documentazione richiesta e modalità di presentazione delle manifestazioni dei progetti

1. La presentazione della manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto di cui al precedente articolo 1, deve essere presentata dai soggetti di cui al precedente articolo 2 con le seguenti modalità:



- la domanda (Allegato 1) e tutti gli allegati di seguito elencati, dovranno essere sottoscritti con firma digitale¹ dal rappresentante legale del soggetto capofila della RdV ed inviata in formato elettronico esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: **ufficio.politiche.sviluppo@pec.regione.basilicata.it**. I progetti e i relativi allegati dovranno obbligatoriamente essere presentati secondo i modelli contenuti nell'**allegato B** al presente Avviso Pubblico che saranno resi disponibili, in formato editabile, sul portale: www.regione.basilicata.it;

La modulistica da allegare alla domanda di partecipazione è così composta:

- Domanda di partecipazione, secondo lo schema di cui all'**allegato 1**;
 - Descrizione del progetto, secondo lo schema di cui all'**allegato 2**;
 - Dettaglio dei costi del quadro economico in formato excel (**allegato 3**);
 - Presentazione del profilo della RdV proponente e/o enti partner nella quale siano specificati ruolo e attività che intendono svolgere nella fase di realizzazione del progetto e il loro eventuale apporto in termini di risorse finanziarie, materiali ed umane per l'implementazione delle attività programmate, secondo lo schema di cui all'**allegato 4**;
 - Lettera di adesione alla RdV, atto costitutivo, statuto ed eventuali altri regolamenti dell'associazione proponente, da includere all'**allegato 5**;
 - Procura di ciascun componente della RdV, secondo lo schema di cui all'**allegato 6**.
2. La trasmissione delle manifestazioni di interesse secondo le modalità definite al precedente comma 1 dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, secondo le seguenti scadenze:
- dalle ore **8,00** del giorno **01/11/2019** e fino alle ore **20.00** del giorno **15/12/2019**
3. L'ufficio competente si riserva la facoltà di chiedere un'integrazione della documentazione, in fase di valutazione di ammissibilità formale della proposta progettuale, che dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si procederà alla valutazione del progetto sulla base della sola documentazione prodotta.

Art. 7. Cause di inammissibilità della domanda

1. Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, saranno escluse dalla fase di valutazione di cui al successivo articolo 8 le domande:
- a) trasmesse con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
 - b) non firmate digitalmente;

¹**Firma digitale** o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato; L'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS). Trasmissione della domanda mediante propria casella di posta certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.



- c) firmate da soggetto diverso dal legale rappresentante del soggetto capofila senza allegare apposita procura speciale;
 - d) con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - e) prive dei documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
 - f) inviate oltre il termine di presentazione previsto dal bando.
2. Non è consentita l'integrazione dei documenti obbligatori della domanda. È consentita la mera regolarizzazione che si traduce nella rettifica di errori materiali e refusi.

Articolo 8 – Procedura di selezione e valutazione delle manifestazioni di interesse

1. L'istruttoria delle domande sotto il profilo dell'ammissibilità formale verrà svolta dall'Ufficio competente, che provvederà a verificare:
 - il rispetto della scadenza per l'invio della domanda;
 - la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati;
 - la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, dal presente bando e dai suoi allegati ed in particolare l'appartenenza alla categoria dei soggetti ammissibili.
2. Saranno sottoposti alla successiva valutazione di merito i soli progetti presentati con domanda che hanno superato positivamente la verifica di regolarità formale. Non verranno valutati i progetti presentati con domande dichiarate inammissibili per vizi formali. Per la valutazione di merito dei progetti candidati verrà costituito un apposito nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
3. In sede di valutazione di merito il nucleo di valutazione ad ogni progetto verrà attribuito un punteggio fino a un massimo di 50 punti. Saranno esclusi i progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 25 punti.

Criteri di valutazione:		
Descrizione	Punteggio Max	Giudizio
a) Chiarezza nella descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi	10	Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 3 Sufficiente: punteggio 6 Discreto: punteggio 7 Buono: punteggio 8 Ottimo: punteggio 10
b) Esperienza operativa dei soggetti proponenti nelle attività previste nel progetto	10	(1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti)



c) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	10	Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 3 Sufficiente: punteggio 6 Discreto: punteggio 7 Buono: punteggio 8 Ottimo: punteggio 10
d) Qualità della metodologia e delle procedure di attuazione della proposta progettuale	10	Insufficiente: punteggio 0 Mediocre: punteggio 3 Sufficiente: punteggio 6 Discreto: punteggio 7 Buono: punteggio 8 Ottimo: punteggio 10
e) Capacità di fare rete ²	10	
TOTALE	50	

4. Il nucleo di valutazione, a seguito della valutazione di merito provvederà, per ciascuna proposta progettuale ritenuta ammissibile alla:
- determinazione del punteggio finale secondo i criteri sopra indicati;
 - determinazione delle spese ammissibili;
5. Il nucleo di valutazione, a seguito dell'istruttoria di merito provvederà inoltre a predisporre e a proporre l'eventuale elenco delle proposte progettuali ritenute non ammissibili con l'indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 9 – Misura del finanziamento

1. Ai progetti ammessi a finanziamento verrà concesso un finanziamento a titolo di contributo per la copertura dell'85% dei costi delle spese. Per le modalità di apporto della quota di cofinanziamento del 15% a carico della RdV si rimanda al successivo art. 10.
2. L'elenco dei soggetti beneficiari e il relativo contributo concesso saranno definiti con apposito provvedimento dirigenziale dell'ufficio competente a cui sarà affidata l'attività istruttoria, il quale per la valutazione di merito si avvarrà di un nucleo di valutazione appositamente nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. La concessione e la successiva liquidazione dei contributi avverrà attraverso determinazioni dello stesso Dirigente competente.

² **Capacità di fare rete:** *Rispetto al mondo del volontariato:* presenza all'interno della proposta di una progettualità interassociativa; *Rispetto agli altri attori della società civile:* presenza di soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato nel partenariato di presentazione della proposta progettuale; *Rispetto al coinvolgimento del territorio e della rete nelle azioni della proposta:* livello di coinvolgimento della rete proponente e del territorio nella realizzazione delle azioni della proposta progettuale; *Rispetto alle competenze specifiche dei proponenti:* esperienza e competenza, valutate in coerenza con le competenze specifiche dichiarate nel formulario, delle organizzazioni della rete proponente e dei partner, rispetto al tema proposto nell'idea progettuale.



1. Con le risorse a disposizione saranno finanziati minimo due centri CLE e un solo SIE con priorità, in caso di esaurimento di risorse disponibili, del finanziamento di un CLE nella città di Potenza e di uno nella città di Matera. In caso di insufficienza delle risorse disponibili i contributi massimi concedibili saranno proporzionalmente ridotti per consentire il finanziamento per la realizzazione del SIE e di un numero minimo di due CLE. In caso di integrazione delle risorse finanziarie del presente Avviso e/o di eventuali economie rese disponibili per decadenze, rinunce, revoche si procederà per scorrimento al finanziamento degli ulteriori progetti valutati ammissibili sulla base del punteggio ottenuto.
3. La Regione si riserva di valutare la congruità e la coerenza delle voci di spesa e di procedere ad eventuali riduzioni delle stesse ai fini del calcolo della spesa ammissibile e quindi della relativa percentuale del contributo.
4. Ad ogni richiedente sarà comunicato tramite PEC l'esito dell'istruttoria. In caso di progetto ammesso e finanziato sarà comunicata l'entità del contributo concesso.

Art. 10-Cofinanziamento

1. Il progetto presentato dovrà prevedere una quota di cofinanziamento da parte della rete (RdV) **di almeno il 15%** dell'importo complessivo del progetto.
2. Il cofinanziamento, nella percentuale obbligatoria richiesta, può essere costituito da risorse proprie della RdV proponente (autofinanziamento) o da risorse dei partner (pubblici e privati) o da ambedue.
3. In fase di rendicontazione il soggetto capofila della RdV è tenuto a rendicontare le spese corrispondenti al valore dell'intero progetto, inclusa la quota di cofinanziamento a carico della rete e dei partner.
4. La quota del 15% a carico delle RdV proponenti e/o degli altri enti partner potrà sostanzarsi: nell'assunzione degli oneri economici connessi all'acquisto di beni e/o servizi; nella valorizzazione economica delle seguenti voci:
 - a) assunzione dei costi generali della struttura (affitto, acqua, luce, telefono, altro) imputati al progetto in quota percentuale, commisurata all'utilizzazione per la realizzazione del progetto;
 - b) servizi prestati dalle RdV proponenti e/o degli altri enti partner, relativamente alle spese sostenute per la realizzazione degli stessi, all'interno delle attività previste dal progetto (servizio di trasporto, servizio mensa, servizio informazioni, servizio consulenza, altro) Nel piano economico dovranno essere specificate le modalità di calcolo degli oneri, con particolare riferimento a quelli figurativi, affinché sia possibile riscontrare la diretta imputazione e correlazione al progetto e la condizione che, in assenza del progetto, non si sarebbero altrimenti sostenuti;
 - c) valorizzazione delle attività di volontariato in analogia con la Direttiva nazionale per contributi ai progetti sperimentali del volontariato. L. 266/91 - Anno 2010 precisando che per attività di volontariato - come è espressamente indicato all'art. 2 della legge 266/91 - è quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere



retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Pertanto, le attività svolte dai volontari non costituiscono un costo, ma la stima figurativa del corrispondente costo reale che può essere soggetto esclusivamente a valorizzazione. La valorizzazione delle attività dei volontari non dovrà superare il 10% della quota di cofinanziamento presentata dall'associazione. La valorizzazione delle attività dei volontari svolta nel progetto può essere stimata in 20,00 €/h. L'attività svolta dai volontari è valorizzabile esclusivamente all'interno della quota del 20% a carico della RdV proponente e non dovrà superare il 10% del valore della quota di cofinanziamento.

5. L'amministrazione regionale si riserva comunque di chiedere chiarimenti in merito alla quota di cofinanziamento espressa nel progetto.
6. Qualora il cofinanziamento - per venire meno dei partner o per altre cause di forza maggiore - si riduca oltre il 15% del suo valore, verrà proporzionalmente ridotto il relativo finanziamento concesso. Tanto al fine di conservare il rapporto percentuale tra la quota di finanziamento a carico del RdV e la quota di cofinanziamento dichiarato in fase di valutazione.

Articolo 11 – Concessione del finanziamento

1. Per le proposte progettuali ammissibili e finanziabili, previa verifica e controlli imposti dalla normativa di riferimento, sarà inviata comunicazione con indicazione dell'elenco delle spese ammissibili e non ammissibili. Sarà possibile entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione presentare eventuali osservazioni.
2. L'ufficio competente procederà ad adottare il provvedimento di approvazione del progetto e concessione del finanziamento.
3. Il provvedimento di concessione sarà notificato, tramite PEC, al soggetto capofila della RdV che dovrà rinviarlo, firmato digitalmente”, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, entro 10 giorni dalla data di avvenuta consegna nella casella PEC di destinazione dell'impresa. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro l'importo del finanziamento concesso, le spese ammesse, l'indicazione degli obblighi e dei motivi di decadenza dal contributo, i motivi di revoca, le modalità di rendicontazione della spesa. La mancata sottoscrizione digitale del provvedimento entro i termini sopra indicati sarà ritenuto rinuncia al finanziamento.
4. Unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione dovrà essere inviato, utilizzando lo schema di cui all'**allegato 7** (flussi finanziari), il numero di conto corrente dedicato anche non in via esclusiva con l'indicazione dei soggetti (persone fisiche) che per il soggetto capofila saranno delegati ad operare sul conto corrente.

Articolo 12 – Durata del progetto

1. I progetti ammissibili a finanziamento devono avere durata di 24 mesi dalla data di avvio delle attività. Le attività del progetto potranno essere avviate dalla data di



accettazione da parte del Soggetto capofila del provvedimento di concessione che definirà le modalità di erogazione diretta delle risorse stanziare e le relative modalità di gestione e rendicontazione delle stesse.

Articolo 13– Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

1. Le domande di pagamento dei progetti, compilate sotto forma di dichiarazione sostitutiva secondo il modello fornito (**allegato 8**) dovranno essere inviate via Pec all'indirizzo ufficio.politiche.sviluppo@pec.regione.basilicata.it.
2. L'erogazione della quota di finanziamento richiesta avverrà secondo le seguenti modalità:
 - la prima erogazione del finanziamento, a far data dall'avvio del progetto, è disposta a titolo di anticipazione, per un importo non superiore al 50% del finanziamento totale spettante secondo criteri e modalità che saranno definite nel provvedimento di concessione;
 - un ulteriore 40% del finanziamento pubblico spettante sarà erogato a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute relative al 50% erogato con la prima quota;
 - il restante 10% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della rendicontazione delle spese sostenute;
3. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, deve inviare via PEC all'indirizzo ufficio.politiche.sviluppo@pec.regione.basilicata.it una dichiarazione di rinuncia firmata dal legale rappresentante.
4. La documentazione da inviare a corredo della domanda per attestare le spese sostenute è composta da:
 - una relazione tecnica finale redatta in forma libera, sottoscritta dal/dai legali rappresentanti, contenente la descrizione delle attività svolte e dei risultati ottenuti con la realizzazione del progetto, nonché indicazione della suddivisione delle attività e dei costi sostenuti da ciascun soggetto promotore in caso di progetti congiunti. La relazione tecnica dovrà altresì contenere l'indicazione della tipologia di spese generali imputate al progetto;
 - dal rendiconto analitico di tutte le spese sostenute, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del beneficiario del contributo corredata da fotocopia della carta d'identità, e riepilogativa dei costi totali sostenuti per la realizzazione dell'intervento suddivisi per ciascuna voce di spesa, redatta seguendo lo schema di cui all'**allegato 9**; di copia delle fatture, delle note di addebito o di altri documenti contabili fiscalmente validi, debitamente quietanzati, nonché degli estratti conto per la tracciabilità dell'uscita. Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà attestare che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari e non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura (divieto di cumulo);
 - da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa non assoggettabilità del soggetto beneficiario alla ritenuta del 4% ai fini Irpef/Ires ex art. 28 del D.P.R. n.



600/1973; la dichiarazione dovrà essere resa in data concomitante alla presentazione della rendicontazione (**allegato 10**);

- da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assoggettamento/non assoggettamento al regime di imposizione IVA delle attività di cui al progetto ammesso a contributo (**allegato 11**);
- I giustificativi di spesa devono essere abbinati alla tipologia di costo, con il relativo codice e devono essere numerati.
- Le tipologie di pagamento ritenute ammissibili sono esclusivamente bonifico bancario o RI.BA. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante. In sede di rendicontazione pertanto dovranno essere presentate copia delle fatture accompagnate alternativamente da copia della disposizione del bonifico bancario, o copia del RI.BA. e relativa ricevuta bancaria o estratto conto che ne attestino l'avvenuto pagamento.
- La mancata rendicontazione delle attività svolte e delle risorse spese comporterà la sospensione del progetto ed il congelamento delle risorse a disposizione, sino alla revoca del provvedimento di concessione, ed alla conseguente interruzione del progetto con la contestuale restituzione di quanto ricevuto e non riconoscibile ai fini delle spese già effettuate.
 - Relativamente ai contenuti del progetto presentato e sostenuto dal CSV, saranno ammesse esclusivamente variazioni che non incidano:
 - sulla natura del progetto;
 - sugli obiettivi del progetto;
 - sulla realizzazione delle azioni previste (es: responsabile dell'iniziativa, se sostituito con persona avente gli stessi requisiti, nominativi del personale retribuito, se sostituiti con professionisti aventi curriculum equipollenti, sede delle attività, ecc.);
 - sugli elementi oggetto di attribuzione di punteggi ai fini della valutazione di merito.
 - Nel caso in cui le variazioni siano inferiori al 20% dell'importo totale del progetto, sono ammessi scostamenti in aumento o in diminuzione senza richiedere l'autorizzazione all'ufficio competente.
 - Nel caso di variazioni superiori al 20%, l'Ufficio competente si riserva di autorizzare, in presenza di elementi oggettivi e di congrue motivazioni, alcune variazioni sul piano economico approvato con la seguente procedura:
 - Il soggetto capofila presenta via pec formale richiesta all'ufficio competente nella quale dovrà essere evidenziato esplicitamente e per ogni voce di spesa:
 - l'importo originariamente previsto;
 - l'importo modificato sulla base delle nuove esigenze;
 - le ragioni giustificative della modifica apportata.
 - L'ufficio competente entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta accorderà o meno per iscritto la variazione purché sia entro il limite dell'importo complessivo della quota di finanziamento a carico dell'amministrazione regionale.



- La fase della rendicontazione deve essere ispirata a criteri di rigore ed oggettività e il soggetto capofila è responsabile della veridicità dei documenti giustificativi di spesa prodotti.
- Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti aderenti alla rete RdV. Non saranno rimborsate le spese riferite a fatture emesse a carico di soggetti diversi dai soggetti aderenti all'RdV. Qualora la spesa rendicontata dovesse risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa il finanziamento è proporzionalmente ridotto. Una spesa finale sostenuta rendicontata e ammessa superiore all'importo originariamente concesso non comporterà aumento del finanziamento concesso.

Articolo 14 – Obblighi della RdV

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:

- a) restituire per accettazione il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso nella casella PEC di destinazione dell'impresa;
- b) comunicare alla Regione Basilicata, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero di conto corrente dedicato intestato esclusivamente al soggetto beneficiario anche non in via esclusiva, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per il soggetto beneficiario saranno delegati ad operare sul conto corrente;
- c) richiedere alla Regione Basilicata con istanza motivata, l'autorizzazione all'eventuale modifica del progetto ammesso a finanziamento.
- d) ultimare il progetto entro i termini indicati al precedente articolo 11. La Regione Basilicata per motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo progetto, il termine di ultimazione.
- e) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa al programma di spesa e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per 10 anni dalla data del provvedimento di concessione e consentire, entro tale termine, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea, o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia.
- f) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte soggetto beneficiario, per il periodo di durata degli stessi vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico.

2. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di decadenza dalle agevolazioni nei seguenti casi, nonché nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora:



- a) Il soggetto beneficiario non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente per accettazione entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso nella casella PEC di destinazione del soggetto beneficiario;
- b) Il soggetto beneficiario proceda a modifiche del progetto ammesso senza aver preventivamente chiesto, con istanza motivata, ed ottenuto espressa autorizzazione da parte di Regione Basilicata;
- c) a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
- d) in caso di rinuncia, da parte del soggetto beneficiario, al contributo: in tale caso il soggetto beneficiario deve darne immediata notizia alla Regione tramite PEC.

Articolo 15 – Revoche del contributo

1. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca totale del finanziamento nei casi di seguito indicati:
 - a) accertamento successivo della mancanza di una delle condizioni/requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico per l'ammissibilità della domanda;
 - b) mancata realizzazione del progetto;
 - c) mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) totale o parziale difformità della realizzazione del progetto in rapporto al programma di lavoro indicato nello stesso e non previamente concordata con la Regione stessa;
 - e) qualora il progetto e le attività descritte per cui è stato richiesto il finanziamento vengano realizzati in misura inferiore al 50% del totale della spesa ammessa;
2. La Regione Basilicata procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., all'adozione di provvedimenti di revoca parziale dalle agevolazioni nel caso in cui i costi sostenuti per la realizzazione del progetto risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto proposto;
3. In tutti i casi di revoca totale o parziale dalle agevolazioni concesse ed erogate, il beneficiario dovrà restituire l'agevolazione maggiorata degli interessi decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al tasso legale.

Articolo 16 -Varianti e proroghe

1. Eventuali richieste di variazioni sostanziali del progetto dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo pec di cui al successivo art. 21 e intestate all'ufficio competente;
2. La richiesta di variazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica che evidenzi lo stato d'avanzamento del progetto e i motivi gli scostamenti, anche di spesa, rispetto alla versione originaria.



3. La Regione si riserva di approvare la richiesta, ed eventualmente in caso di diminuzione della spesa ammessa di provvedere ad una corrispettiva riduzione dell'ammontare del contributo, ricalcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.
4. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
5. Su richiesta dei proponenti e solo in via del tutto eccezionale potrà essere richiesta una proroga massima di 6 mesi. La proroga è concedibile una sola volta. La Regione si riserva di valutare le motivazioni della richiesta e di comunicarne l'accettazione o meno al soggetto beneficiario.

Articolo 17-Controlli e monitoraggio

1. La Regione Basilicata potrà, anche per il tramite di propri incaricati, svolgere un'attività periodica di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
2. La Regione Basilicata potrà visionare in ogni momento, anche successivo alla conclusione dei progetti, la documentazione originale relativa alle spese sostenute che dovrà essere obbligatoriamente conservata dal soggetto beneficiario.
3. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Articolo 18 – Privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito, "GDPR"), la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali. Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Basilicata, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica di partecipazione all'Avviso/Bando approvato con la deliberazione di giunta regionale e/o Determinazione dirigenziale alla quale la presente appendice è allegata;

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per: -istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria; - conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli; -conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.

4. Modalità di trattamento dei dati



In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dall'art. 4 Codice Privacy e dall'art. 4 n. 2) GDPR mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Regione Basilicata e dell'Impresa individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Il Titolare potrà comunicare i dati a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge. Alcuni dati personali comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; - l'importo; - la norma o il titolo a base dell'attribuzione; - l'ufficio ed il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative.

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Basilicata, con sede in Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: amministrazione.digitale@regione.basilicata.it, PEC: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, centralino +39 0971.661111). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it) - Tel.0971668390.

9. Diritti dell'Interessato

La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

a) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.



b) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: - dell'origine dei dati personali; - delle finalità e modalità del trattamento; - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

c) L'interessato ha diritto di ottenere: - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

d) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

e) Al fine di semplificare le modalità di inoltrare e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, contattando il Responsabile della protezione dei dati indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 4, IT-85100, Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regionebasilicata.it).

Articolo 19 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso.

Articolo 20 – Disposizioni finali

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente:
- **ufficio.politiche.sviluppo@pec.regionebasilicata.it**. Non saranno considerate le comunicazioni inviate ad altro indirizzo pec.
2. Potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull'Avviso Pubblico all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al precedente comma 1. Tali quesiti dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della data di apertura dello sportello di cui al precedente art. 9 comma 4. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regionebasilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche



sul sito entro 2 giorni prima della data di apertura dello sportello integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.

2. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
3. La modulistica sarà disponibile sul portale: www.regione.basilicata.it.
4. La struttura regionale competente per l'attuazione del presente Avviso Pubblico è l'Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
5. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppina Lo Vecchio, PAP del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. Tel. 0971/668918-Email giuseppina.lovecchio@regione.basilicata.it.